



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2020/62/0298 del 24/08/2020

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA NICCOLÒ TOMMASEO.
PROROGA DELL'ORDINANZA N. 2020/62/0239 DEL 30/07/2020.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- l'azienda AcegasApsAmga S.p.A., con sede legale a Trieste in via Del Teatro, 5, sta effettuando lo spostamento di alcuni sottoservizi, propedeutico alla futura realizzazione della linea tranviaria SIR3, nel tratto di via Niccolò Tommaseo compreso tra via D. Valeri e via G. Gozzi;
- l'esecuzione di tali lavori e la presenza del cantiere nella carreggiata è incompatibile con una circolazione stradale regolare e sicura;
- durante l'esecuzione di alcune lavorazioni sono emersi imprevisti che hanno comportato un allungamento del cronoprogramma dei lavori;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 2020/62/0239 del 30/07/2020 che prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via D. Valeri e via C. Goldoni, da lunedì 3/08/2020 a giovedì 6/08/2020 successivamente prorogata fino a lunedì 24/08/2020;

PRESO ATTO delle esigenze emerse durante il sopralluogo in cantiere, tenutosi in data 24/08/2020 con personale della sopracitata azienda, della ditta esecutrice dei lavori, della Polizia Locale e del Settore Mobilità;

VISTO il parere favorevole del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Squadra Mobilità e Traffico espresso con nota in data 24/08/2020;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza n. 2020/62/0239 del 30/07/2020 fino a mercoledì 9/09/2020, alle medesime condizioni del provvedimento originario;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. all'azienda AcegasApsAmga S.p.A., citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione, e la successiva rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea di preavviso e deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

24/08/2020

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa